

**REGOLAMENTO OPERATIVO**  
**SULLA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI E SPESE<sup>1</sup>**

Premessa:

Il D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 all'art. 9 comma 1 abroga le tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico nonché al comma 5 anche tutte le disposizioni vigenti che rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

Tale disposizione normativa non fa venire meno alla possibilità del Consiglio dell'Ordine di esprimersi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 punto 3 della Legge 24 giugno 1923 n. 1395,“(...) *a richiesta, (...) sulla liquidazione degli onorari e spese (...)*”.

Inoltre, il Codice di Procedura Civile all'art. 636 prevede che la domanda al Giudice per l'ingiunzione di pagamento di onorari deve essere “(...) *accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale (...)*”.

Quindi sulla base di quanto sommariamente sopra esposto è stato elaborato il seguente “Regolamento Operativo”.

Capo I - Della competenza

1.1. Competenza generale

Il rilascio dei pareri sulle controversie professionali e la liquidazione degli onorari e delle spese agli iscritti all'Albo sono di competenza del Consiglio dell'Ordine, a norma dei punti. 3-4 dell'art. 5 della Legge 24.6.1923 n. 1395: sono di esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine nei casi di applicazione dell'art. 1 ultimo comma C.M. 1.12.1969 n. 6679.

1.2. Competenza territoriale

La competenza del Consiglio Territoriale riguarda sempre e solo gli iscritti all'Albo

---

<sup>1</sup> Rif. art. 5 punto 3 della Legge 24 giugno 1923 n. 1395 “Per la tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti”: “(...) *Art. 5 – Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni. (...) 3) dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione degli onorari e spese; (...)*”

della Provincia anche per prestazioni da questi svolte fuori della circoscrizione provinciale.

Qualora, per omogeneità con le prestazioni rese da altri colleghi, un iscritto Architetto in Albo Provinciale diverso avesse la necessità di ottenere il parere dal Consiglio dell'Ordine della provincia in cui si è svolta la prestazione professionale, questa potrà essere rilasciata solo se corredata da apposita autorizzazione liberatoria resa dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza e da contemporaneo impegno da parte del professionista a non richiedere al proprio Ordine di appartenenza parere sulla stessa prestazione nemmeno in futuro.

Se l'onorario riguarda prestazioni effettuate da professionisti riuniti in Raggruppamento Temporaneo appartenenti, o meno, a Ordini Professionali diversi, di norma il parere sarà richiesto dal capogruppo, purché la richiesta sia corredata da delega con cui gli altri partecipanti al Raggruppamento autorizzano il Collega a richiedere anche a nome e per conto loro il parere necessario, impegnandosi ad accettarlo per dato e contemporaneamente a non richiedere parere sulla medesima prestazione nemmeno in futuro.

### 1.3. Commissione Onorari e Spese

Il Consiglio dell'Ordine per lo svolgimento dei propri compiti stabiliti dalla vigente normativa<sup>2</sup>, potrà servirsi del parere consultivo di una apposita "*Commissione Onorari e Spese*"<sup>3</sup>, da esso stesso nominata.

### 1.4. Nomina della Commissione

I Commissari sono nominati dal Consiglio dell'Ordine fra gli iscritti all'Albo da almeno cinque anni. Il Presidente della Commissione è nominato dal Consiglio dell'Ordine.

### 1.5. Composizione della Commissione

La Commissione è composta da un numero dispari di Commissari, fissato dal Consiglio all'atto della nomina stessa in ragione del numero degli iscritti. È facoltà del Consiglio nominare un Consigliere che dovrà far parte della Commissione. I componenti della Commissione eleggono tra di loro il Segretario. Il Presidente, attraverso il Segretario, organizza e coordina il lavoro, provvedendo alla convocazione dei Commissari ed eventualmente quella delle parti, quando previsto dal presente regolamento.

Il Consiglio può nominare anche dei membri aggiuntivi, quali uditori, anche in deroga alla richiesta anzianità.

---

<sup>2</sup> rif. art. 5 punto 3) della Legge 24 giugno 1923 n. 1395 e art. 42 del R.D. 23.10.1925 n. 2537

<sup>3</sup> di seguito denominata "Commissione"

L'attività della Commissione verrà svolta esclusivamente a titolo gratuito. Verranno rimborsate a tutti i componenti della Commissione, compresi i membri aggiuntivi, esclusivamente le spese di trasferta, di trasferimento e le spese vive per la partecipazioni alle sedute ed alle attività della Commissione. Le spese di trasferimento saranno rimborsate secondo le modalità stabilite dal Consiglio dell'Ordine con specifica delibera.

#### 1.6. Decadenza della commissione e dei componenti

La Commissione uscente, per rinnovo del Consiglio dell'Ordine, rimane in carica a tutti gli effetti sino all'insediamento della Commissione nominata dal nuovo Consiglio. I componenti hanno l'obbligo di essere presenti a tutte le sedute della Commissione. Il componente che si assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, o che, pur giustificandosi, si assenti per oltre un quinto delle sedute previste nell'arco di un anno, viene considerato dimissionario e, su segnalazione del Presidente della Commissione, può essere sostituito dal Consiglio dell'Ordine con altro iscritto all'Albo.

#### 1.7. Segreto d'ufficio e professionale

I commissari ed i membri aggiuntivi sono tenuti al rispetto assoluto del segreto di ufficio e di quello professionale; ogni violazione costituisce mancanza deontologica e verrà perseguita come tale.

#### 1.8. Incompatibilità

Il Commissario o il Consigliere che richiede il parere su un proprio onorario si dovrà allontanare dalla seduta; ciò deve risultare dai verbali della Commissione e del Consiglio.

#### 1.9. Compiti della Commissione

La Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) esamina se gli onorari sono stati determinati in conformità all'incarico professionale obbligatorio, redatto in forma scritta (rif. artt. 23 "*Incarico Professionale*" e 24 "*Contratti e Compensi*" del Codice Deontologico approvato dal CNAPPC) e/o in riferimento alla tariffa vigente, se applicabile, in relazione alla data dell'incarico, ed inoltre, sulla base delle delibere interpretative emesse dal Consiglio dell'Ordine;
- b) verifica la rispondenza degli elaborati prodotti all'incarico conferito;
- c) verifica i rapporti instaurati con la Committenza, stabilendo, se necessario, contatti con le parti interessate, dandone sempre comunicazione al

Professionista, allo scopo di meglio chiarire lo svolgimento dei rapporti, ovvero contatta il Professionista che abbia richiesto di essere sentito dalla Commissione;

- d) emette il suo motivato parere, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni degli interessati e dei documenti presentati;
- e) redige gli schemi dei pareri che il Consiglio dell'Ordine rilascerà in merito alle competenze professionali;
- f) propone al Consiglio dell'Ordine le opportune iniziative, suggerite da situazioni o rilievi emersi durante l'assolvimento dei propri compiti, in merito ai problemi connessi con l'attività professionale e alle norme tecniche;
- g) assolve ad altri incarichi indicati dal Consiglio dell'Ordine che abbiano attinenza ai compiti ai quali è preposta;
- h) segnala al Consiglio le problematiche che richiedano la ricerca di una comune interpretazione in sede FOAV;
- i) rilascia agli iscritti informazioni sulle problematiche legate allo svolgimento dell'incarico e al rapporto con la committenza;
- j) segnala eventuali illeciti deontologici commessi dagli iscritti all'Ordine nell'espletamento degli incarichi professionali

La proposta di parere di congruità dell'onorario in rapporto all'incarico professionale, di cui al richiamato art. 23 del Codice Deontologico, o di liquidazione della parcella è fatta dalla Commissione in base al Contratto di Incarico professionale (artt. 23 - 24 - 25 del Codice Deontologico) e/o in riferimento alla tariffa vigente, se applicabile, in relazione alla data dell'incarico, inoltre, sulla base di tutte le delibere interpretative emesse dal Consiglio dell'Ordine.

## Capo II - Delle richieste

### 2.1. Ambiti di competenza

Il Consiglio dell'Ordine esprime su richiesta del Professionista:

- a) un parere sulla liquidazione ai sensi del punto 3 dell'art. 5 della Legge 24.6.1923 n. 1395;
- b) su richiesta delle parti, può procedere ad una liquidazione arbitrale. Non è ammessa la richiesta diretta da parte della Committenza del parere sulla liquidazione ai sensi del precedente punto a). Tuttavia la Commissione Onorari e Spese, su richiesta del Committente, valutati i fatti, può richiedere allo stesso professionista di esibire tutta la documentazione necessaria per

procedere a una liquidazione di ufficio della parcella.

## 2.2. Documenti richiesti al Professionista

Il Professionista che richiede il parere sulla liquidazione e/o congruità degli onorari in rapporto alle prestazioni svolte, deve presentare domanda in bollo secondo le modalità indicate dal Consiglio dell'Ordine completa di:

- 1) parcella/onorario in copia unica;
- 2) copia del contratto per il conferimento di incarico professionale, firmato dalle parti;
- 3) relazione descrittiva<sup>4</sup>. In essa saranno specificate tutte le circostanze che hanno caratterizzato l'incarico, compresa la compatibilità del professionista;
- 4) tutti gli elaborati di progetto, e la documentazione, che si ritenga utile al chiarimento ed alla caratterizzazione delle prestazioni effettuate, il tutto regolarmente datato e firmato dal professionista;
- 5) elenco in duplice copia degli elaborati e dei documenti di cui ai precedenti punti.

## 2.3. Documenti per la liquidazione arbitrale

Nel caso di richiesta di liquidazione arbitrale, oltre ai documenti di cui al precedente punto 2.2, dovrà essere presentata una dichiarazione esplicita in carta legale sottoscritta dalle parti, che autorizzi il Consiglio dell'Ordine a emettere un giudizio arbitrale inappellabile.

## Capo III - Della procedura

### 3.1. Convocazione delle parti

Ai sensi dell'art. 1.9 punto c) del presente regolamento, la Commissione può convocare, d'ufficio o su richiesta, le parti. La convocazione delle parti è obbligatoria nel caso di una liquidazione arbitrale.

### 3.2. Domanda di esame parcella

La domanda di esame dell'onorario professionale, corredate da tutti gli allegati prescritti, dovrà essere presentata alla Segreteria dell'Ordine.

Non saranno accettate domande prive degli allegati richiesti.

---

<sup>4</sup> Relazione, in duplice copia, sottoscritta dal Professionista richiedente

### 3.3. Accettazione della domanda

La Segreteria dell'Ordine rubricherà la pratica protocollandola dopo aver constatato la regolarità della domanda e la presenza degli allegati prescritti, che saranno regolarmente timbrati e firmati dalla Segreteria dell'Ordine all'atto della restituzione.

Il controllo della documentazione relativa alla parcella potrà essere eseguito da un addetto alla Segreteria, il quale potrà coadiuvare il Presidente della Commissione nel disbrigo della parte burocratica (stesura atti, convocazioni, ecc.).

Contestualmente alla registrazione della richiesta di cui ai precedenti punti del presente articolo, la Segreteria dell'Ordine ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 comunicherà alla Committente l'avvenuto deposito, da parte del Professionista incaricato, della parcella/onorario professionale, e dei relativi allegati a supporto, per la verifica di congruità finalizzata all'eventuale liquidazione degli importi richiesti.

Entro 15 giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento di tale comunicazione il Committente potrà presentare proprie eventuali osservazioni in merito, ovvero chiedere di essere ascoltato dalla Commissione in merito alla parcella/onorario oggetto della comunicazione.

### 3.4. Istruzione della pratica

La Commissione, ricevute e rubricate le pratiche, ne inizia l'esame sollecitamente secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Nel caso necessitino eventuali ulteriori chiarimenti, questi verranno richiesti per iscritto, convocando le parti interessate.

Le parcelle presentate per la liquidazione e sospese in corso di istruttoria, per richiesta di integrazioni, in mancanza di riscontro da parte del Professionista per oltre 60 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, vengono archiviate.

### 3.5. Validità delle sedute

Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della metà più uno dei Commissari. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni saranno assunte dal Commissario più anziano come iscrizione all'Albo.

### 3.6. Parere della Commissione

La Commissione esprime il proprio parere consultivo in base alla documentazione acquisita, segnalando al Consiglio dell'Ordine ed al Consiglio di Disciplina qualsiasi

manca di carattere deontologico emersa. Il parere della Commissione dovrà risultare firmato dal Segretario e controfirmato dal Presidente della Commissione.

### 3.7. Dispositivo di parere

Il Consiglio dell'Ordine, esaminato il parere della Commissione consultiva, delibera in proposito. Il dispositivo del Consiglio dell'Ordine sarà sempre corredato da un verbale che dia esplicitamente atto dell'esistenza e della modalità dell'incarico, nonché della corrispondenza tra prestazioni svolte e l'emolumento liquidato.

Il dispositivo di parere sarà trascritto nei verbali del Consiglio dell'Ordine; copia autentica potrà essere consegnata, se richiesta, al Professionista interessato.

### 3.8. Documentazione per l'archivio

L'onorario convalidato ed almeno una copia di esso saranno restituite all'interessato, unitamente alla documentazione presentata, in carta legale se richiesto.

L'Ordine Professionale tratterrà per l'archivio:

- a) copia della richiesta di parere sulla liquidazione e/o congruità degli onorari;
- b) copia del contratto per il conferimento di incarico professionale;
- c) copia della parcella/onorario;
- d) copia della relazione;
- e) copia dell'elenco della documentazione presentata;
- f) verbale di liquidazione o di parere di congruità.

### 3.9. Diritti per il rilascio dei pareri

I diritti sono fissati:

- a) in percentuale con aliquota dell'1.5 % dell'importo totale di competenze e spese, con un minimo di € 50,00, nel caso di parere sulla liquidazione, o di parere di congruità;
- b) nel caso di giudizio arbitrale, il Consiglio dell'Ordine, in accordo con la Commissione Onorari e Spese, proporrà alle parti un compenso per le prestazioni che verranno svolte in relazione all'incarico affidato. Le parti (Professionista/Committente) dovranno preliminarmente all'inizio dei lavori della Commissione accettare formalmente gli importi proposti e procedere al pagamento anticipato di almeno il 50% della somma stabilita. Il saldo dell'importo per l'attività svolta dovrà essere effettuato contestualmente all'emissione del lodo arbitrale;

- c) è prevista la richiesta di liquidazione delle parcelle con procedura d'urgenza per casi particolari. La richiesta di urgenza, scritta e motivata, verrà accolta o meno dal Presidente della Commissione; la pratica, se accolta, verrà trattata nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta. Per richiesta d'urgenza il Consiglio può determinare una maggiorazione dell'aliquota dei diritti di liquidazione;
- d) è facoltà del Consiglio dell'Ordine richiedere un acconto fino al 50% dei diritti alla presentazione della richiesta. Il Consiglio dell'Ordine, in relazione all'importo sui diritti di liquidazione e a seguito di formale, e motivata, richiesta da parte del Professionista potrà stabilire una rateizzazione delle somme dovute concordandone il numero, i tempi e le modalità di pagamento.
- e) La misura delle aliquote, delle maggiorazioni e degli eventuali acconti, viene deliberata dal Consiglio dell'Ordine e comunicata agli iscritti con la procedura prevista per le comunicazioni ordinarie.

### 3.10. Modifiche e/o integrazioni

Eventuali modifiche o integrazioni al testo del presente Regolamento potranno essere adottate dal Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine provvederà ad adeguare il funzionamento della Commissione alle norme del presente Regolamento.

Vicenza, 19 dicembre 2016